

# **Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)**

**Modifica del 19 settembre 2014**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza sulle ferrovie del 23 novembre 1983<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 4 lett. a*

A complemento della presente ordinanza si applicano segnatamente:

- a. l'ordinanza del 2 febbraio 2000<sup>2</sup> sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF);

*Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> I piani delle costruzioni e degli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) sottostanno all'approvazione secondo l'articolo 18 Lferr. La procedura d'approvazione dei piani è disciplinata dall'OPAPIF<sup>3</sup>.

*Art. 37c cpv. 1, 3 lett. a, d ed e nonché 5*

<sup>1</sup> I passaggi a livello devono essere muniti di barriere o mezze barriere.

<sup>3</sup> Sono ammesse le seguenti eccezioni al capoverso 1:

- a. ai passaggi a livello in cui l'installazione di barriere e mezze barriere su ambedue le parti della linea ferroviaria comporta un onere sproporzionato e il traffico pedonale è inesistente o esiguo possono essere posati su un lato della linea ferroviaria un segnale a luci intermittenti e sull'altro una mezza barriera;
- d. se i binari sono utilizzati secondo le disposizioni per l'esercizio delle tranvie formulate nelle prescrizioni relative al servizio ferroviario, è sufficiente il segnale «Tram» previsto nell'articolo 10 capoverso 4 dell'ordinanza del 5 settembre 1979<sup>4</sup> sulla segnaletica stradale. Questo può essere completato, se necessario, con un impianto di segnali luminosi;

<sup>1</sup> RS 742.141.1

<sup>2</sup> RS 742.142.1

<sup>3</sup> RS 742.142.1

<sup>4</sup> RS 741.21

- e. se i binari sono utilizzati esclusivamente per i movimenti di manovra, non devono essere posati né segnali né impianti fintantoché durante i movimenti di manovra il traffico stradale è regolato da personale d'esercizio.

<sup>5</sup> *Abrogato*

*Art. 37d* Impianti dei passaggi a livello

Agli impianti di controllo e di sorveglianza dei passaggi a livello si applicano gli articoli 38 e 39. Fanno eccezione gli impianti di segnali luminosi complementari di cui all'articolo 37c capoverso 3 lettera d.

*Art. 37f* Misure di sostituzione in caso di eliminazione di passaggi a livello

Se l'eliminazione di un passaggio a livello rende impraticabile una parte della rete di percorsi pedonali e di sentieri indicata nei piani cantonali, la sostituzione è disciplinata dall'articolo 7 della legge federale del 4 ottobre 1985<sup>5</sup> sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS).

*Art. 83f* Disposizione transitoria relativa alla modifica del 19 settembre 2014: eliminazione e adeguamento di passaggi a livello

<sup>1</sup> Un passaggio a livello non conforme agli articoli 37a–37d nella versione del 19 settembre 2014 deve essere eliminato o adeguato. La domanda di eliminazione o adeguamento deve essere presentata presso l'autorità competente entro il 31 dicembre 2014.

<sup>2</sup> Il passaggio a livello deve essere eliminato o adeguato entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione di approvazione dei piani o della licenza di costruzione.

<sup>3</sup> Le eliminazioni e gli adeguamenti che possono essere effettuati senza un'autorizzazione secondo l'articolo 1a capoverso 1 OPAPIF<sup>6</sup> devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2014.

<sup>4</sup> Ai passaggi a livello con visibilità insufficiente devono essere adottate senza indugio misure proporzionate per ridurre i rischi. Per tali misure non è necessario presentare una domanda secondo l'articolo 5 capoverso 2.

## II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

<sup>5</sup> RS 704

<sup>6</sup> RS 742.142.1

III

La presente ordinanza entra in vigore 1° novembre 2014.

19 settembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato*  
(cifra II)

## **Modifica di un altro atto normativo**

L'ordinanza del 2 febbraio 2000<sup>7</sup> sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari è modificata come segue:

*Allegato*  
(art. 1a cpv.1)

## **Costruzioni e impianti di cui all'articolo 1a**

*Lett. y*

y. *posa di croci di Sant'Andrea o segnali «Tram» ai passaggi a livello.*

<sup>7</sup> RS 742.142.1